

Relazione Collegio dei Probiviri



Biagini

Confido che almeno parte di voi abbia ancora memoria della relazione che questo Collegio, in occasione della prima uscita pubblica successiva alla elezione in Roma per l'attuale quadriennio olimpico 2021/2024, ha presentato all'Assemblea Nazionale celebrata in Milano il 14 maggio 2022. Avevamo espresso l'auspicio di poter continuare ad essere un Organo istituzionale per così dire "dormiente" a conferma che fra i soci UNVS permane il senso di reciproco rispetto e di appartenenza ad una Benemerita del CONI, che ha sempre avuto nella sua "mission", tra i vari scopi, l'impegno a salvaguardare e sviluppare i vincoli amicali fra tutti gli sportivi. Purtroppo, durante quest'ultimo periodo, così non è stato perché il Collegio è stato interessato da due distinte iniziative. La prima, risalente al mese di novembre 2022, è relativa al ricorso presentato dal Presidente della Sezione "Corrado D'Ippolito" di Lamezia Terme avverso l'esito del Campionato Nazionale 2022 di calcio a 11, conquistato dalla Sezione di Montemiletto ed organizzato dalla Sezione di Montella nei giorni 10 e 11 settembre 2022. La decisione, assunta dal Collegio in seduta del 22/11/2022, è stata di "non luogo a provvedere" in quanto il ricorso è stato giudicato "inammissibile, improcedibile ed improponibile" contrastando con l'art. 17 comma 2°, dello Statuto in base al quale il Collegio sulla specifica tematica poteva essere attivato esclusivamente su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale e non da un Presidente di Sezione. Dispiace aver dovuto apprendere che ciò ha infine provocato le dimissioni da Presidente ed anche da socio UNVS del Presidente della Sezione, formalizzate il 22 dicembre 2022. L'altra iniziativa è più recente ed è originata dal ricorso del Delegato Regionale del Lazio, datato 16 marzo 2023, il quale ha inteso contestare il contenuto della lettera inviata via email il 15 marzo c.a. dal Presidente Nazionale, che è semplicemente una puntuale e corretta esternazione di un'apposita ed idonea delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale in seduta del 12 marzo 2023. Anche in questo caso il Collegio, atteso che non si era in presenza di una decadenza e quindi di un provvedimento di natura disciplinare come interpretato dall'interessato, ha dichiarato il "non luogo a provvedere", in considerazione che l'istanza non è compatibile con le chiare disposizioni contemplate nell'art. 17 dello Statuto e nell'art. 65 del Regolamento Organico concernenti le specifiche competenze del Collegio medesimo. Il Collegio ha continuato a fornire la richiesta attività di supporto e di consulenza agli altri Organi Istituzionali ed alla Segreteria Generale, con la costante presenza alle riunioni del nostro Presidente e quasi sempre anche del membro effettivo Mario Facchin. In questa specifica circostanza

il Collegio desidera rinnovare la speranza che, non solo per l'immediato futuro, non debba essere adito per altri ricorsi fra soci, azioni assolutamente non consone in un'Associazione di puro volontariato dove deve prevalere l'impegno ad operare secondo il motto "tutti per uno ed uno per tutti".

Buon lavoro assembleare, viva l'UNVS e viva lo Sport.

Biagini Dott. Ettore *Presidente*

unitamente a:

Facchin Rag. Mario *Componente effettivo*

Vannacci Rag. Luciano *Componente effettivo*

Emmi Avv. Egidio *Componente supplente*

Ribolla Avv. Roberto *Componente supplente*

Relazione Presidente Commissione Nazionale d'Appello



Pasqualin

Ill.mo Presidente Nazionale, Ill.mi Consiglieri, Dirigenti e Soci tutti, anche a nome del Gen. Salvatore Cultrera e del dott. Pietro Risuglia, componenti la Commissione Nazionale d'Appello che mi onoro di presiedere, Vi porgo una breve relazione circa l'attività espletata dalla Commissione stessa. Chiamata una sola volta a deliberare, e ciò in relazione alle doglianze del Delegato Regionale del Lazio per il mancato accoglimento di un suo ricorso da parte del Collegio dei Probiviri, la Commissione si è pronunciata in data 28 aprile 2013, all'unanimità dei suoi componenti, per l'inammissibilità del ricorso relativo così sostanzialmente confermando la decisione di primo grado.

A norma e per gli effetti dell'art.8 comma 2 dello Statuto, la Commissione ha infatti ritenuto che il ricorso de quo fosse privo degli elementi tipici per un pronunciamento disciplinare di merito. Di qui la sentenza di inammissibilità. Ciò detto, la Commissione non può non esprimere l'auspicio per il rispetto sempre più attento e puntuale da parte di tutti gli Associati dei fondamentali principi di legalità, probità e correttezza che devono sempre essere alla base della nostra attività associativa.

Nell'augurare all'Assemblea un proficuo buon lavoro invio a tutti i miei saluti migliori.

Avv. Claudio Pasqualin

Presidente Commissione Nazionale d'Appello